



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, in persona della d. [REDACTED], ha pronunciato all'udienza del 29.5.2018 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 12047/2016 R.G. cui è riunito il giudizio avente n. 14261/2016 R.G.

**TRA**

[REDACTED] rapp.to e difeso dall'avv. R. Viola, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come in atti.

**OPPONENTE**

**E**

**EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE S.p.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' [REDACTED] con cui è elettivamente domiciliata in Napoli

**OPPOSTA**

**NONCHE'**

**INPS e SCCI SpA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.**, rapp.ti e difesi dall'a [REDACTED], con cui è elettivamente domiciliata in Napoli presso l'INPS

**OPPOSTI**

**FATTO E DIRITTO**

Con separati ricorsi, ritualmente notificati alle controparti e riuniti per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, l'istante proponeva azione volta all'accertamento negativo del credito relativo alle cartelle di pagamento n. 07120030026708372; 07120020018836953; 07120000141928555; 07120010429849.

Deduceva, a sostegno dell'opposizione, la prescrizione del credito, l'omessa notifica delle cartelle de quibus, la nullità delle cartelle per violazione delle modalità di redazione delle stesse; l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.LGS. 26/2/1999 n. 112.

L'Equitalia Sud contestava la fondatezza dell'avversa domanda stante la ritualità della notifica delle cartelle e la tardività della proposizione dell'odierna opposizione.

L'INPS e la SCCI SpA si costituivano in giudizio eccependo la tardività della domanda e l'infondatezza nel merito della stessa.



All'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.

Quanto all'eccezione sollevata in ordine alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, va rilevato come, secondo la recente pronuncia resa dalla Cassazione civile, a sezioni unite, avente n. 19704 del 2/10/2015, vero è che "non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta", tuttavia "non è preclusa l'impugnazione della cartella di pagamento (*e del ruolo* vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione".

La Cassazione ha dunque riconosciuto la impugnabilità del ruolo ex se, in quanto il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'"ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), è titolo esecutivo, ed atto impugnabile, in quanto presupposto indefettibile che precede ogni attività del concessionario nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione.

Sussiste, a parere del giudicante, interesse ad agire della parte istante, in quanto, come peraltro ritenuto anche dalla menzionata pronuncia, la possibilità che la parte "*faccia valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non (validamente) notificatogli, senza bisogno di attendere la notifica di altro atto successivo (che potrebbe essere a sua volta malamente notificato) è funzionale anche al buon andamento della pubblica amministrazione, perchè di certo contribuisce ad evitare i costi di una procedura esecutiva male instaurata, la produzione e l'aumento di danni da risarcire al contribuente, i rischi di decadenza dell'amministrazione in ragione di ripetute notifiche non andate a buon fine*".

Neppure può ritenersi che la riconosciuta impugnabilità del ruolo e della cartella non (validamente) notificati dei quali l'istante sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo esponano ai rischi di dilatazione del contenzioso e rallentamento dell'azione di prelievo. "*In proposito è infatti appena il caso di rilevare che l'impugnazione della cartella per mancanza di (valida) notificazione proposta non unitamente alla impugnazione dell'atto successivo notificato non comporta un aggravio del contenzioso se si considera che l'impugnazione della cartella, ancorchè "ritardata", interverrebbe in ogni caso al momento della notifica dell'atto successivo, mentre la proposizione "anticipata" di essa potrebbe evitare l'emissione e la notifica (quindi l'impugnazione) dell'atto successivo e perciò indurre*



*un possibile effetto deflativo. Tanto premesso, è però indubbio che anche un eventuale (modesto) incremento del contenzioso non potrebbe giustificare una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale consistente nel posticipare la possibilità di accesso ad essa ad un momento successivo al sorgere dell'interesse ad agire e perciò ad un momento in cui è possibile che alcuni effetti lesivi dell'atto si siano già prodotti”.*

Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Conseguenza che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

Eventuali questioni afferenti il merito della pretesa andavano fatte valere entro il termine di 40 giorni dalla loro notifica, così come le eccezioni concernenti eventuali vizi formali della cartella medesima andavano proposte nel rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c., e risultano sanate dalla proposizione del presente giudizio.

Decorsi i detti termini, in quanto non è nel caso de quo ipotizzabile alcun vizio inerente la esistenza della notifica delle cartelle, resta da esaminare unicamente la eccezione di estinzione del credito per prescrizione successiva alla formazione dei ruoli sottostanti le cartelle di pagamento de quibus.

Andando, pertanto, ad esaminare la eccezione di estinzione del credito per prescrizione successiva alla formazione dei ruoli sottostanti le cartelle di pagamento de quibus, va rilevato quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

- a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie.... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti;
- b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del



decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.”

Mutando il proprio orientamento a seguito della recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, questo giudice ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente debba essere accolta.

Le Sezioni Unite, risolvendo questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Applicandosi, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, e partendo dalle date di asserita notifica delle menzionate cartelle (l'ultima delle quali, in termini temporali, risale al 16.1.2010), tenuto conto della data del deposito del ricorso, va dichiarata la prescrizione per i ruoli di competenza del giudice adito. Ciò pur considerando le date degli assunti atti interruttivi relativi a procedure esecutive, per i quali vi è *menzione* nella documentazione prodotta, ma che *non* sono stati *documentati in modo idoneo* nei documenti depositati.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei ruoli emessi dall'INPS portati dalle cartelle di pagamento n. 07120030026708372; 07120020018836953; 07120000141928555; 07120010429849.

Atteso il tenore dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato ed applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'11 dicembre 2014 (“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”), ricorrono i presupposti per compensare per intero le spese nei confronti delle parti resistenti. Invero, da un lato, la Suprema Corte “risolvendo questione di massima di particolare importanza” è intervenuta a Sezioni Unite in tema di termini di prescrizione dei crediti previdenziali; dall'altro, vi è contrapposizione fra orientamenti giurisprudenziali di giudici di merito in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo, risolta in senso sfavorevole, di recente, dalla Cassazione, pur se nell'ambito di un giudizio tributario.



**P. Q. M.**

Il tribunale così provvede:

- accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, annulla i ruoli emessi dall'INPS annullamento dei ruoli emessi dall'INPS portati dalle cartelle di pagamento n. 07120030026708372; 07120020018836953; 07120000141928555; 07120010429849.

- compensa le spese di lite

Napoli, 29 maggio 2018

**IL GIUDICE**

[REDACTED]

